



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil  
Segreteria Nazionale

**Relazione per l'audizione informale  
del Segretario Nazionale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil  
D.ssa Michela Pascali  
presso la I<sup>^</sup> Commissione Affari Costituzionali  
del Senato della Repubblica  
21 marzo 2023**

**Oggetto: Disegno di legge n.591 - Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.**

A nome del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil ringrazio il Presidente e i membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato per l'invito ricevuto.

Esprimo vivo apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrata dai senatori, interpellando anche le organizzazioni sindacali, nell'affrontare un così delicato e complesso argomento con importanti riflessi sul quotidiano impegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato.

Il decreto-legge in esame, composto da dodici articoli, si inserisce nel novero di provvedimenti di modifica del Dlgs. n.286/98 (T.U. Immigrazione), spesso di natura emergenziale e contrastanti tra loro, che negli anni sono stati adottati per provare a fronteggiare il cd. fenomeno migratorio.

Senza voler procedere a un completo e puntuale esame del testo, si ritiene di dover evidenziare, per quanto di diretto e maggiore interesse, una serie di punti che andranno a impattare, in maniera rilevante, sul personale della Polizia di Stato e sulla funzionalità dell'istituzione stessa.

Da un punto di vista generale, tenuto conto che la finalità dichiarata dell'intervento legislativo sarebbe quella di consentire, mediante deroga nel triennio 2023-2025, alle quote fissate nel "decreto flussi", a persone straniere un maggior numero di ingressi regolari per motivi di lavoro e contrastare l'immigrazione clandestina, sia con l'inasprimento delle pene sia con il potenziamento delle strutture dedicate alle procedure di espulsione, appare inverosimile la previsione dell'invarianza di spesa di cui all'art.11 del testo in esame.

Questo elemento di criticità, sebbene rappresentato con garbate formule di circostanza, affiora in più punti nella "Nota di lettura" Marzo 2023 n.39, redatta dal Servizio del bilancio del Senato.

L'art.2 (Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro), modificando l'art.22 del T.U. Immigrazione, introduce, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta alla questura di informazioni relative agli eventuali elementi ostativi al rilascio del titolo, una sorta di silenzio-assenso con la conseguenza, in caso di accertamento successivo, di dover adottare

provvedimenti di revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.

Tenuto conto che già con i numeri attuali, gli Uffici sono in grave sofferenza, con accumulo di procedure relative all'attuazione dell'art.103 del D.L. n.34/2020 e all'emergenza Ucraina, la nuova mole di adempimenti potrebbe rendere il silenzio assenso la regola, con gravose e dispendiose attività sia amministrative che operative per il rintraccio di soggetti non ammissibili, vanificando di fatto i controlli preventivi.

Le innovazioni apportate dall'art.4 (Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare) rappresentano un elemento di positività, elevando la durata del rinnovo del permesso di soggiorno a tre anni, tuttavia nei casi di lavoro dipendente potrebbe ragionevolmente essere elevato a quattro anni, come era previsto dall'originaria formulazione del comma 4 dell'art.5 del D.lgs. n.286/98, alleggerendo la pressione sugli Uffici Immigrazione.

L'art. 6 (Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti) potrebbe celare numerose insidie e richiedere un'attenta vigilanza, amministrativa, e giudiziaria, tenuto conto che prevede l'impiego di risorse pubbliche con deroghe alle procedure ordinarie e nomine fiduciarie, anche alla luce delle esperienze in materia di beni, in particolare aziende, sequestrate o confiscate e della loro gestione infruttuosa se non fallimentare.

L'articolo 7 (Protezione speciale) è soppressivo del terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art.25 T.U. Immigrazione che recitavano:

*Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

*Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*

Di conseguenza, viene meno il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione della sua vita privata e familiare. Tali protezioni sono strettamente legate ai diritti previsti dalle norme europee, in particolare l'art. 8 CEDU che afferisce alla rete di relazioni familiari, affettive, sociali, lavorative ed economiche che lo straniero ha costruito nel territorio nazionale. Tuttavia rimane valido il principio di "non -refoulement", in relazione al quale la Questura, all'atto dell'acquisizione dell'istanza, è tenuta a richiedere il parere vincolante alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Quest'ultima dovendo procedere alla valutazione esclusivamente sulla base dei requisiti ex artt. 19 co. 1 e 1.1 (come modificato), sarà di fatto orientata a emettere pareri negativi. Tale meccanismo determinerà inevitabilmente un aumento dei rigetti da parte della Questura delle istanze ex art. 19, co. 1.2 ed il prevedibile incremento dei ricorsi alla Magistratura. D'altra parte la Magistratura non può non tenere in considerazione gli obblighi costituzionali ed internazionali come pure le tutele previste dall'art. 8 CEDU e la giurisprudenza formatasi nel tempo. Allo stesso tempo non si può escludere l'incremento di una quota di richieste di protezione internazionale.

Per questi motivi, a nostro avviso, l'articolo 7 è quello che desta, maggiore preoccupazione rispetto ai principi sacrosanti e inviolabili dei diritti civili e umani delle persone, in questo caso il rispetto della loro vita privata e familiare, una deriva antidemocratica finalizzata a ridurre gli spazi di accoglienza e indirizzare coattivamente verso il lavoro che spesso non sono in grado di espletare, per le più varie ragioni, o addirittura manca la domanda.

Infatti è previsto che i permessi in corso di validità possano essere rinnovati per un solo anno consentendone la trasformazione in quelli da lavoro, con il rischio di generare una vasta platea di irregolarità di ritorno, che potrebbe vanificare e rendere

priva di incidenza l'attività di contrasto per la gran quantità di soggetti in clandestinità.

L'Art. 9 (Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale) abroga al comma 3 il co. 2 dell'art. 12 del Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione (D.P.R. n. 394/1999), eliminando il termine di 15 giorni concesso dal questore in occasione della notifica del provvedimento di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno, per lasciare volontariamente il territorio nazionale. La soppressione di tale norma si rende necessaria per evitare il contrasto con le norme europee in particolare con la direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri, che prevede di evitare inutili ritardi ad una decisione di rimpatrio, nei confronti degli stranieri la cui domanda di soggiorno sia stata rigettata. Al riguardo si osserva che a fronte del rispetto della suddetta direttiva europea non è stato tuttavia previsto alcun potenziamento degli Uffici immigrazione competenti alla adozione dell'espulsione (volontaria o coattiva), che prevede un articolato procedimento amministrativo. Cioè, in altre parole, le operazioni ordinarie relative alla notifica di un provvedimento di rifiuto della domanda di soggiorno determineranno una attività straordinaria in capo agli Uffici immigrazione, con conseguente aumento dei carichi di lavoro.

Infine l'articolo 10 (Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri), per ampliare la rete dei CPR consente di adottare procedure in deroga a tutte le normative in materia di contratti pubblici, ad esclusione di quelle penali e antimafia, con possibilità di affidamenti diretti e altre procedure poco trasparenti, addirittura senza pubblicazione di bando.

Dietro alla gestione dei CPR, per la scarsità di risorse umane e strumentali da dedicare al loro regolare funzionamento, si potrebbe affacciare il rischio della militarizzazione o privatizzazione delle attività di vigilanza, come già avvenuto per obiettivi e sedi istituzionali.

I particolari servizi, svolti in questi ultimi anni, contrassegnati da varie crisi, come la pandemia da Covid-19, l'aumento incontrollato dei prezzi delle risorse energetiche e la guerra in Ucraina, hanno gravemente penalizzato le attività istituzionali, specie di controllo del territorio, indagine e contrasto alla criminalità,

già impegnata per cercare di mettere le mani sui fondi del PNRR, che potrebbe vedere in queste iniziative, sottratte alle procedure ad evidenza pubblica, nuove e favorevoli occasioni di profitto.

Occorre sottolineare che non ha senso parlare di nuove realizzazioni a invarianza di spesa, quando la Polizia di Stato, con il taglio dell'organico di quasi 10.000 unità attuato dalla legge Madia e le croniche carenze di altre 10.000 figure professionali, senza trascurare il costante aumento dell'età media degli operatori in servizio, non riesce attualmente ad assolvere efficacemente i propri compiti, come dimostra la recente emergenza passaporti.

Non c'è bisogno di interventi spot disancorati dal contesto reale, ma di un piano strategico che trasferisca funzioni di polizia amministrativa ritenuti non prioritari, come avvenne con il D.P.R. n.616/77, ad altri soggetti pubblici presenti sul territorio, e venga introdotto un utilizzo massivo delle nuove tecnologie (sulla scorta dell'esperienza di alloggiatiweb e cessioni di fabbricato), anche dell'intelligenza artificiale, per velocizzare gli iter e sgravare il carico degli operatori,

Accanto a queste iniziative occorre provvedere a un rapido e costante ripianamento degli organici, attraverso adeguate iniziative assunzionali per fronteggiare, in tempo reale, i vuoti di organico e i consistenti pensionamenti previsti nel prossimo quinquennio.

Lasciamo ad altri Enti esponenziali, Prefetture, Ispettorati del Lavoro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l'illustrazione dell'impatto di queste norme sulle rispettive strutture, i cui riflessi e ritardi andranno comunque a ricadere sugli uffici di polizia, terminali ultimi ed esecutori dei diversi procedimenti.

Intendiamo infine richiamare l'attenzione sul fatto che, per assicurare un sempre maggior numero di servizi e di lunga durata, si continuano a richiedere impegni e sacrifici a donne e uomini della Polizia di Stato, impiegati in turni massacranti in cui lo straordinario emergente è la regola, con il grave rischio di comprometterne il benessere psico-fisico, a fronte di un contratto di lavoro non ancora rinnovato per il triennio e scaduto ormai da 444 giorni, per il quale risultano disponibili risorse finanziarie esigue e del tutto insufficienti.